



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

DETERMINA N. 5/13/DIR

Archiviazione della controversia insorta tra Ambrogio s.r.l. e Terrecablate s.r.l. in tema di inadempimenti contrattuali relativi al mancato inserimento dei clienti di Ambrogio nel Data Base Unico

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995 – Suppl. Ordinario n. 136;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – Suppl. Ordinario n. 154 e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2012 (il “Codice”) e, in particolare, l’articolo 23;

VISTO il “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica”, di cui alla delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito “Regolamento”), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n.198, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 7 agosto 2008 e, in particolare, l’articolo 12, commi 2 e 4;

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 2 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l’istanza del 22 marzo 2013 della società Ambrogio s.r.l., acquisita dall’Autorità con prot. n. 17880 del 4 aprile 2013, con la quale la predetta società ha investito l’Autorità della definizione della controversia insorta con la società Terrecablate s.r.l. per inadempimento contrattuale relativo agli obblighi di inserimento

dei propri clienti attestati su rete locale della convenuta, nel Data Base Unico (*alias* DBU) ai sensi delle disposizioni di cui alle delibere nn.36/02/CONS e 180/02/CONS;

VISTA la nota prot. Agcom n. 19195 dell'11 aprile 2013, con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito "Direzione") ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse in prima udienza in data 29 aprile 2013;

VISTA la nota prot. Agcom n. 21659 del 24 aprile 2013 con la quale i rappresentanti legali per la lite, di entrambe le società, hanno chiesto un differimento della prima udienza di comparizione motivato dall'intrapreso percorso di composizione bonaria della materia controversa, con riserva di comunicarne gli esiti;

VISTA la nota prot. Agcom n. 26793 del 23 maggio 2013, acquisita in pari data al prot. Agcom n. 25961, con cui la società istante Ambrogio s.r.l., per il tramite del proprio difensore, ha comunicato alla Direzione la rinuncia al presente procedimento, in ragione dell'accordo transattivo raggiunto con la convenuta;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente e tassativamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che *"il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza"*;

RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno ogni presupposto, per cessata materia del contendere, a fondamento dell'intervento dell'Autorità per la definizione della controversia in oggetto;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

il non luogo a procedere alla definizione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Ambrogio s.r.l. e Terrecablate s.r.l. per il mancato inserimento, nel DBU, dei clienti di Ambrogio attestati su rete locale di Terrecablate per i servizi di telefonia e ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto, può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 13/08/2013

IL DIRETTORE
Vincenzo Lobianco